



Ufficio stampa

Rassegna stampa

17 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CONVEGNI: Gli avvocati: abrogare la legge Bersani (il tempo)
- Pag 4 PROFESSIONI: Comunicato stampa OUA scomparsa Sirica
- Pag 5 PROFESSIONI: La scomparsa di Raffaele Sirica, uomo del dialogo
(il sole 24 ore)
- Pag 6 ORDINE AVVOCATI ROMA: Sfratto in vista per gli avvocati romani:
dovranno lasciare la sede nel "Palazzaccio"... (diritto e giustizia)
- Pag 7 ORDINE AVVOCATI ROMA: Tar Lazio - Sezione seconda - sentenza 25
marzo - 6 aprile 2009, n. 3619 - Presidente - Relatore Russo
Ricorrente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (diritto e giustizia)
- Pag 11 ORDINE AVVOCATI ROMA: ...e il presidente dell'Ordine di Roma
promette battaglia in appello (diritto e giustizia)
- Pag 12 FINANZIARIA: Fondo unico giustizia, regolamento in stand-by (italia oggi)
- Pag 13 ESAMI MAGISTRATURA: Brogli all'esame da giudice? Alfano: candidati
banditi (italia oggi)

IL TEMPO

PROFESSIONI

Gli avvocati: abrogare la legge Bersani

Una giornata d'iniziativa politica dell'avvocatura per chiedere l'abrogazione della Legge Bersani e proporre modifiche alle norme sull'indennizzo diretto e gli studi di settore: tutte misure che danneggiano, secondo i legali, i cittadini e gli avvocati. L'Oua e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma organizzano oggi un convegno al palazzo di giustizia di Roma alle 16

COMUNICATO STAMPA

DE TILLA – PROFONDO CORDOGLIO PER LA PERDITA DI RAFFAELE SIRICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

A nome dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura esprimo commozione e dolore per la improvvisa morte di Raffaele Sirica Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Fulgido difensore delle battaglie dei professionisti italiani. Esempio guida per tutti.

Avv. Maurizio de Tilla
Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

Roma, 17 aprile 2009

IL SOLE 24 ORE

Il presidente degli architetti

La scomparsa di Raffaele Sirica, uomo del dialogo

Raffaele Sirica, 61 anni, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, è morto ieri nella sua casa di Napoli. Fino a marzo è stato alla guida anche del Cup, il coordinamento degli Ordini. Al suo impegno, le professioni devono in molta parte il riconoscimento del ruolo politico: un disegno che Sirica ha coltivato nel rispetto degli interlocutori, attento a custodire il filo del dialogo, anche tra le categorie professionali soprattutto nei momenti di confronto più duro, per esempio quando all'inizio dell'estate del 2006 gli Ordini dovettero subire il decreto Bersani, con l'abolizione delle tariffe e dei veti alla pubblicità. Sirica, anche in quella occasione, puntò sul manifesto delle professioni, nella consapevolezza, tutta politica, che non basta opporre dei «no», ma occorre rilanciare sulle proposte. La sua radicata convinzione al dialogo, con la necessità di mediare tra le esigenze talvolta molto distanti degli Ordini, lo obbligò probabilmente, in qualche occasione, anche all'attendismo. Ma il suo ruolo e le dinamiche tra gli Ordini non gli consentivano di fare altrimenti. In ogni caso, alla sua ostinazione si deve la proposta di legge di iniziativa popolare sulle professioni, un modo per dire che la riforma, al di là delle legittime aspettative degli Ordini, non si alimentava di corporativismo. Per la sua professione Sirica ha cercato fino all'ultimo di tradurre in legge il principio della qualità architettonica e della democrazia urbana, per trasformare attraverso scelte condivise le città, dai centri storici alle periferie. Lo scorso giugno ha portato a Torino, città simbolo del cambiamento italiano, il XXIII congresso mondiale di architettura dell'Uia, un modo per riproporre nell'Italia delle emergenze la centralità della programmazione della qualità urbanistica e architettonica. In poche parole, per il legislatore e per gli architetti la sfida è fare («città belle», come ebbe a dire con semplicità Sirica in quell'occasione. L'eredità di Sirica comincia da qui.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Sfratto in vista per gli avvocati romani: dovranno lasciare la sede nel "Palazzaccio"...

La minaccia dello sfratto incombe sugli avvocati romani, che saranno costretti a lasciare la sede storica che da quasi un secolo occupano all'interno della Suprema corte. Perché, secondo il Tar Lazio (la sentenza 3619/09 è qui leggibile come documento correlato), il Consiglio dell'Ordine capitolino non ha alcun titolo per restare lì e per occupare gli uffici della Cassazione.

La vicenda. L'Ordine romano si era rivolto alla giustizia amministrativa per l'annullamento del provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio del 30 settembre dello scorso anno con il quale si è intimato al Consiglio di rilasciare entro e non oltre il 31 dicembre 2008 i locali occupati dall'Istituzione all'interno del "Palazzaccio". Con l'avvertimento, però, che in difetto di ottemperanza, si sarebbe dato corso al procedimento di rilascio del bene in via amministrativa. E in questo caso veniva anche richiesto un indennizzo per l'occupazione, determinato in 20 mila euro mensili. La motivazione? La Corte di cassazione ha bisogno di maggiore spazio.

La decisione. Per i magistrati capitolini, l'attribuzione di un posto fisso al Consiglio forense nella commissione manutenzione che gestisce il Palazzo di Giustizia non rileva. Infatti, spiega il Tribunale amministrativo, di per sé la sola partecipazione alla Commissione «*non fonda, né presuppone, né surroga alcun atto concessorio sul bene pubblico, la detenzione dei locali dovendo appunto avvenire in base ad un esplicito provvedimento positivo*». Era prassi costante allora la presenza del Consiglio dell'Ordine dei legali nelle sedi giudiziarie territoriali. Prassi che si è consolidata con la legge 99/1995 che non ha certo inteso assegnare all'Ordine capitolino una posizione peculiare. Ma c'è di più. I giudici ritengono, inoltre, che l'Ordine fosse consapevole dell'assenza di un titolo legittimo per restare a Piazza Cavour perché il Consiglio durante la XII legislatura suggerì una proposta di legge che intendeva fissare la sede degli avvocati negli uffici della Suprema corte.

Quanto poi alla presenza in Cassazione di attività collaterali i giudici sono stati chiari: alcune rispondono a esigenze ineludibili di sicurezza (ambulatorio medico) e di benessere (bar) dei lavoratori e del pubblico, e altre al soddisfacimento di interessi strumentali alla fruizione del servizio giudiziario (rivendita di valori bollati). Insomma, se il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del Tar capitolino gli avvocati romani dovranno dire addio al Palazzo di Giustizia. (*cri.cap*)

DIRITTO E GIUSTIZIA

Tar Lazio - Sezione seconda - sentenza 25 marzo - 6 aprile 2009, n. 3619

Presidente - Relatore Russo

Ricorrente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Fatto

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma dichiara d'esser un ente pubblico non economico e d'aver ricevuto fin dal 1911, per lo svolgimento delle proprie attività d'istituto, alcuni locali siti all'interno dello storico edificio adibito a Palazzo di giustizia sito in Roma, alla p. za Cavour (c.d. "Palazzaccio"). Detto Consiglio fa presente pure che tal assetto deriva dalla l. 9 febbraio 1911 n. 77 e dal conseguente regolamento approvato con RD 26 marzo 1911 n. 435, in virtù del quale l'amministrazione del Palazzo di giustizia di Roma è alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, che vi provvede mediante un'apposita Commissione, uno dei cui componenti è designato dal Consiglio stesso. Poiché la Commissione delibera su quanto concerne l'ulteriore assegnazione ed adattamento dei locali del Palazzo, detto Consiglio fa presente come tali fonti accreditino la sua peculiare posizione, che non risulta esser stata modificata dalle norme successive. Né, ad avviso di detto Consiglio, tal vicenda non è stata revocata in dubbio dopo l'entrata in vigore della l. 27 marzo 1995 n. 99, che rinvia, per quanto attiene agli oneri economici dell'allocazione dei Consigli dell'Ordine forense presso gli uffici giudiziari circondariali, all'art. 2 della l. 24 aprile 1941 n. 392. Nondimeno, con nota prot. n. 2008/2495/RC del 10 aprile 2008, comunicata il successivo giorno 14, l'Agenzia del demanio ha comunicato al predetto Consiglio l'avvio del procedimento di rilascio in via amministrativa dei locali siti nell'immobile demaniale *de quo*. Con nota prot. n. 2008/6097/RC del 30 settembre 2008, comunicata il successivo 8 ottobre, l'Agenzia del demanio ha ordinato a detto Consiglio il rilascio dei locali in parola, a pena d'esecuzione in via amministrativa e della richiesta d'indennizzo, pari a euro 20.000,00 mensili, oltre a indennità pregresse ed al risarcimento dei maggiori danni. Tanto nella considerazione della «... necessità di recuperare all'uso governativo locali posti all'interno dell'immobile...», manifestata dalla Suprema Corte di cassazione per «... far fronte alle accresciute necessità connesse alla propria attività istituzionale, da svolgersi all'interno dello storico edificio di piazza Cavour...», fermo restando che il predetto Consiglio «... non ha carattere nazionale e ... pertanto... l'ubicazione all'interno del palazzo... è in netto contrasto con la specifica norma delle legge 99/95...».

Sicché detto Consiglio si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando i due atti citati dell'Agenzia del demanio e deducendo in punto di diritto quattro gruppi di censure. Con motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2009, il Consiglio ricorrente impugna altresì le note del Presidente della Commissione per la manutenzione e la conservazione del Palazzo di giustizia di Roma - recanti il parere negativo al mantenimento di detto Consiglio nei locali colà ubicati -, all'uopo deducendo ulteriori profili di doglianza. Si sono costituite, a mezzo dell'Avvocatura erariale, le parti intime, che concludono, anzitutto, per il difetto di legittimazione passiva del Primo Presidente *pro tempore* della Suprema Corte di cassazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2009, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Diritto

Viene all'odierno esame del Collegio la questione, innanzi a questo Giudice posta con un gravame introduttivo ed un atto per motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2009, con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma si rivolge contro gli atti dell'Agenzia del demanio che gli intimano lo sgombero dei locali detenuti all'interno dello storico edificio sito in Roma, alla piazza Cavour ed oggidi sede della Suprema Corte di cassazione. Ai fini d'una miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio che, in

base alla prospettazione attorea, il Consiglio ricorrente detiene i suddetti locali, siti presso l'edificio di piazza Cavour (c.d. "Palazzaccio") un tempo adibito a palazzo di giustizia di Roma, fin dal 1911. Rammenta al riguardo il Consiglio ricorrente che i locali in parola gli furono attribuiti, dall'allora Ministro Guardasigilli Cesare FANI, fin dall'inaugurazione dell'edificio nella sua originaria destinazione. Tanto, a detta del Consiglio stesso, in base alle attribuzioni del Ministro per la grazia e la giustizia e per i culti, come poste dall'art. un. della l. 9 febbraio 1911 n. 77 ed in base al relativo regolamento di cui al RD 26 marzo 1911 n. 435, per cui l'amministrazione di detto edificio è alle dirette dipendenze del Ministro «... che vi provvede a mezzo della divisione incaricata del servizio delle sedi giudiziarie e di una apposita Commissione nominata con decreto ministeriale...» (art. 1). Poiché l'art. 2, c. 1 del RD 435/1911, anche dopo la novella recata dal DPR 11 agosto 1991 n. 291, mantiene in seno alla Commissione per la manutenzione dell'edificio pure un rappresentante del Consiglio ricorrente, questo da ciò inferisce che l'originaria attribuzione dei predetti locali è, a suo dire, «... *ab origine* avvenuta a pari titolo e dignità rispetto agli uffici giudiziari allocati nel Palazzo di Giustizia...». Anzi, dall'art. 3, I c. del RD 435/1911 - in virtù del quale, tra l'altro, «... La Commissione delibera su quanto si riferisce alla ulteriore assegnazione e adattamento dei locali...» -, il Consiglio ricorrente deduce pure che la norma avrebbe inteso vincolare le attività d'amministrazione e di disposizione sull'edificio *de quo* alle determinazioni degli originari assegnatari dei locali, sì da distinguere tra costoro e tutti i successivi ed eventuali soggetti affidatari di ulteriori spazi all'interno di tal immobile. Questo essendo per sommi capi il quadro di riferimento, occorre ricordare inoltre che già l'art. 6 del RD 3 maggio 1923 n. 1042, pur nell'ambito del trasferimento ai Comuni di tutti gli oneri dei servizi per i locali ed i mobili degli uffici giudiziari, aveva riservato allo Stato di provvedere «... ai locali ed ai mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma...». Tale norma fu tenuta ferma dall'art. 1 della l. 24 aprile 1941 n. 392, che rese obbligatorie per i Comuni le spese per i servizi degli uffici stessi, nonché dall'art. 1 della l. 5 marzo 1973 n. 28, recante norme per l'assunzione a carico dello Stato delle spese straordinarie e per le attrezzature di tali uffici. È quindi intervenuto l'art. 1 della l. 27 marzo 1995 n. 99, secondo cui «... negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze...». Ciò posto, il ricorso in epigrafe è inammissibile anzitutto per ciò che attiene all'evocazione, nel presente giudizio, del Primo Presidente *pro tempore* della Suprema Corte di cassazione. Per vero, questi non è certo l'autorità emanante gli atti impugnati, giacché l'art. 65, c. 1 del Dlg 30 luglio 1999 n. 300 attribuisce in via esclusiva all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato. Né egli è, come persona fisica, un diretto controinteressato all'azione qui proposta dal Consiglio ricorrente, in quanto è la Suprema Corte in sé e non questo o quell'altro suo Presidente a rivestire la posizione d'amministrazione usuaria dell'edificio assegnatole. Parimenti inammissibile è l'impugnazione attore a rivolta avverso la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 2008/2495/RC del 10 aprile 2008, comunicata il successivo giorno 14, trattandosi dell'avviso d'avvio del procedimento amministrativo di rilascio di detto immobile, di per sé solo privo d'ogni carattere decisorio e, quindi, non autonomamente impugnabile, perché inidoneo a conformare alcunché della posizione giuridica, in soggetta materia, del Consiglio ricorrente. V'è poi, circa il quarto motivo di gravame, un evidente difetto d'interesse all'impugnazione, giacché, a tacer d'altro, la richiesta d'indennizzo per l'occupazione attorea dell'edificio *de quo* è una mera richiesta, non supportata dall'attualità dell'ingiunzione di pagamento. Neppure ammissibili s'appalesano poi i motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2009, peraltro proposti in via meramente tuzioristica, perché sono rivolti avverso pareri del Presidente della Commissione ex art. 2 del RD 435/1911 aventi, al più, natura solo endoprocedimentale e tale, da sola, da non esaurire comunque il percorso argomentativo dell'impugnato ordine di rilascio.

Passando al merito, il ricorso in epigrafe non può esser condiviso, per le ragioni qui di seguito indicate. Fin d'ora ritiene necessario il Collegio sgombrare il campo da ogni lettura equivoca delle norme dianzi citate, grazie alla quale il Consiglio ricorrente tenta, erroneamente, d'inferire dalla particolarità delle regole d'amministrazione dell'edificio demaniale di piazza Cavour in Roma pure la specialità della propria posizione e, quindi, l'immutabilità del suo titolo a permanervi, indipendentemente dalla sua natura d'ente non nazionale e, soprattutto, da ogni diversa disposizione di legge.

Anzitutto, che l'edificio sia demaniale, e del demanio storico - artistico della Repubblica ex art. 822 c.c., non par dubbio. A ciò basta la serena lettura del verbale di riconsegna, redatto dall'UTE di Roma il 7 giugno 1972, dell'immobile stesso al Ministero di grazia e giustizia. Da esso s'evince la pregressa declaratoria d'interesse storico-artistico ex l. 1° giugno 1939 n. 1089, da parte del Ministero della pubblica istruzione, nonché la conseguente inserzione di esso tra i beni del demanio pubblico. Si tratta di vicende mai finora contestate, neppure in questa sede, dal Consiglio ricorrente, donde l'erroneo richiamo attoreo, circa il regime dell'immobile, all'art. 828, II c., c.c. In secondo luogo, nessun atto-fonte primario, come non ha revocato finora in dubbio siffatta demanialità, neppure ha mai espressamente consentito alcun'assegnazione diretta di locali dell'edificio medesimo al Consiglio ricorrente, né gli ha riconosciuto un titolo tanto particolare, quanto atto a resistere a qualunque *jus superveniens*. A ben vedere, le norme primarie *de quibus* o riguardano l'istituzione d'uno specifico capitolo del bilancio dello Stato per provvedere alle spese occorrenti alla piccola manutenzione dell'edificio stesso (art. un. della l. 77/1911), oppure hanno riservato allo Stato, anziché ai Comuni, di provvedere «... ai locali ed ai mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma...» (art. 6 del RD 1042/1923; art. 1 della l. 392/1941; art. 1 della l. 5 marzo 1973 n. 28). Sicché tali fonti primarie non hanno alcun valore decisivo per giustificare, da sole, la permanenza del Consiglio ricorrente all'interno dell'edificio demaniale in questione, né per fondare un titolo inopponibile alla piena applicabilità, nei suoi confronti, come nei riguardi di tutti i Consigli degli ordini degli avvocati sparsi nel territorio della Repubblica, della l. 99/1995. Non consta al Collegio, né il Consiglio ricorrente prova se esso possa vantare un altro e più specifico atto concessorio per i locali detenuti all'interno dell'edificio in parola, aldilà delle norme testé citate e da esso invocate, posto che queste concernono più i rapporti tra i diversi livelli di governo della Repubblica sulla gestione dell'immobile stesso, che l'assegnazione di locali (e, più in generale, d'una qualunque *utilitas* su beni demaniali), a favore del Consiglio stesso. Né sono dirimenti per la tesi attorea il più volte invocato RD 435/ 1911 e la composizione della Commissione colà prevista, cui partecipa un rappresentante del Consiglio ricorrente.

Infatti, di per sé sola la partecipazione a detta Commissione non fonda, né presuppone, né surroga alcun atto concessorio sul bene pubblico, la detenzione dei locali dovendo appunto avvenire in base ad un esplicito provvedimento positivo. È da ritenere che la permanenza del Consiglio ricorrente, aldilà della sua enfasi nel richiamare l'allocuzione del Ministro Guardasigilli Cesare FANI all'inaugurazione del Palazzo di giustizia di Roma - allocuzione che certo non fu, né è la concessione di spazi all'interno di questo -, derivi proprio dal fatto che *in illo tempore* nell'edificio in parola furono allocati i principali uffici giudiziari romani (Tribunale, Corte d'appello, Procure), nonché gli altri uffici per i servizi ausiliari (notifiche, cancelleria, esecuzione, uff. registro-atti giudiziari, ecc.). Era allora prassi costante la presenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati nelle sedi giudiziarie territoriali di riferimento, come poi poté inferirsi dall'art. 26, I c. della l. 25 marzo 1926 n. 453, per cui «... Presso ogni corte di appello ed ogni tribunale civile e penale vi è un collegio di avvocati e un collegio di procuratori...» e che s'è definitivamente stabilizzata proprio grazie all'art. 1 della l. 99/1995. Ben si comprende perciò la ragione sia di locali assegnati al Consiglio ricorrente nell'edificio di piazza Cavour in Roma, sia della partecipazione d'un suo rappresentante nella Commissione ex RD 435/1911, fermo restando che Commissioni di tal genere erano presenti in tutti i Palazzi di giustizia e sono oggidì regolati, in senso sostanzialmente simile a quanto stabilito dal citato regolamento, in base al DPR 4 maggio 1998 n. 187.

Si tratta d'una ragione, tuttavia, che si giustifica solo *rebus sic stantibus*, ossia fintanto che, sotto il profilo materiale, gli uffici giudiziari romani non lasciarono definitivamente l'edificio *de quo* e, sotto quello giuridico, non intervenne una norma, quale la l. 99/1995 che impose, una volta per tutte ed in modo uniforme per il territorio della Repubblica, la necessità d'allocare i Consigli degli ordini degli avvocati negli edifici adibiti ad uffici giudiziari sedi di tribunale. Non è allora chi non veda come, per un verso, il RD 435/1911 vada letto, secondo le ordinarie regole sulla gerarchia delle fonti, in coerenza con la l. 99/1995 e senza possibilità d'attribuire posizioni privilegiate ad un Consiglio forense, piuttosto che ad un altro. Per altro verso, la composizione della Commissione colà prevista sia la diretta conseguenza dell'effettiva utilizzazione dell'immobile *de quo*, come ben evincesi dal preambolo della novella recata dal DPR 7 febbraio 1992 n. 221 all'art. 2 del RD 435/1911. Per altro verso ancora, la peculiarità evincibile da detto decreto sta non nella

partecipazione d'un rappresentante del Consiglio ricorrente alla predetta Commissione, bensì nel fatto che esso disciplina la gestione, da parte della P.A. usuaria, d'un bene demaniale, la quale si pone, a differenza degli uffici giudiziari territoriali, alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia. Se, dunque, la l. 99/1995 non ha inteso assegnare al Consiglio ricorrente una posizione peculiare (come d'altronde le leggi precedenti) e se pertanto esso non può che seguire le regole dettate da tale legge per tutti i Consigli forensi, esso allora non ha titolo per permanere né in un edificio sede della Suprema Corte di cassazione e della sua Procura generale, oltre che di un'altra Magistratura superiore (il Tribunale superiore delle acque pubbliche) - e, più in generale, in un immobile che ha destinazione diversa da quella di sede del tribunale territoriale di riferimento -, né addirittura all'interno della Commissione ex RD 435/1911, di cui occorre dare una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la gerarchia delle fonti. Né va sottaciuto che l'assenza, in capo al Consiglio ricorrente, d'un titolo legittimo a permanere nell'edificio *de quo* in deroga alla l. 99/1995 è così ad esso noto che, per tal ragione ma senza esito, suggerì la presentazione, durante la XIII legislatura, d'una proposta di legge a cura degli onn.li MACERATINI e VALENTINO, intesa appunto a fissare in tal immobile la sua sede. Scolorano in tal caso le considerazioni attoree, di cui al primo mezzo di gravame ed intese a censurare l'impugnato ordine di rilascio per difetto d'istruttoria, in quanto, in disparte l'assenza d'un titolo per restare all'interno dell'edificio in parola, l'Agenzia del demanio fin dal 2007 ha effettuato una ricognizione degli spazi occupati da terzi in detto immobile, valutando la coerenza della loro permanenza con l'interesse pubblico alla piena occupazione dei locali occorrenti alle funzioni della Suprema Corte. Al riguardo, è mera petizione di principio il preteso difetto, in capo alla Suprema Corte, di esigenze logistiche specifiche, in relazione, invece, alle necessità di allocare in situ uffici del CED e gli studi particolari dei magistrati colà in servizio, come d'altronde notoriamente accade in ogni altra sede giudiziaria. Del pari non convince la contestazione attorea circa la presenza, pur vera in sé, d'un certo numero di attività commerciali e di supporto e di sedi di associazioni di categoria. In disparte la minor superficie complessiva occupata rispetto a quella del Consiglio ricorrente, le une rispondono o ad esigenze ineludibili di sicurezza (ambulatorio medico) e di benessere (mensa, bar) dei lavoratori e del pubblico, o al soddisfacimento di interessi strumentali alla fruizione del servizio giudiziario (rivendita di valori bollati e di generi di monopolio). Le altre costituiscono le rappresentanze di organismi del personale giudiziario in servizio o in quiescenza, di livello nazionale pari a quello dell'attività della Suprema Corte, non riscontrabile certo in capo al Consiglio ricorrente, che è organismo forense non nazionale, ma territoriale romano. Non ha alcun pregio la pretesa violazione dell'art. 65 del Dlg 300/ 1999 e dell'art. 2 dello Statuto dell'Agenzia del demanio, in quanto, invece, è proprio compito di quest'ultima la gestione e la razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali in coerenza con l'interesse pubblico e non a favore d'un soggetto, quale il ricorrente, che non dimostra un titolo legittimo per occuparne una frazione, non importa se rilevante o no, sottraendola all'uso pubblico e per interessi privati. Erra inoltre il Consiglio ricorrente a ritenere che l'Agenzia intimata abbia evitato di ricercare la disponibilità di spazi alternativi, giacché essa ha invitato, nella stessa statuizione, detto Consiglio a fornirle un «... quadro delle effettive esigenze allocative, ... (per)... reperire locali idonei all'interno degli immobili utilizzati dal Tribunale di Roma...». È appena da osservare che la l. 77/1911 soggiace al regime d'abrogazione espressa, con effetto dal 16 dicembre 2009 ed in una con il suo regolamento d'esecuzione, di cui all'art. 2, c. 1 del DL 22 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9, donde il giudizio d'inutilità di tal norma nel quadro dell'ordinamento positivo.

In definitiva, il gravame attoreo, nella parte non dichiarata inammissibile, va così rigettato, ma la complessità e la novità della questione suggeriscono l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2^a, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 12027/2008 in epigrafe e lo respinge per la restante parte.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

DIRITTO E GIUSTIZIA

...e il presidente dell'Ordine di Roma promette battaglia in appello

L'Ordine forense di Roma dovrà fare armi e bagagli e lasciare la storica sede di Piazza Cavour che da quasi un secolo occupa all'interno della Corte di cassazione. Così almeno ha deciso il Tar Lazio. Perché i legali romani, secondo i magistrati capitolini, non hanno nessun titolo per restare lì. Ma il presidente del Consiglio dell'Ordine della Capitale non si dà per vinto e promette battaglia in appello.

Preoccupazione. È un Alessandro Cassiani addolorato, ma deciso a difendere fino in fondo il suo Ordine quello che risponde al telefono dallo studio. E la sentenza del Tar Lazio (vedi articolo sopra) lo spinge a parlare. Perché la sede prestigiosa, inserita nella “casa” a più inquilini della Suprema corte rischia, presto e chissà dove, di traslocare. I ricordi riaffiorano: «*Da quando, nel lontano 1958 – si legge nella lettera che Cassiani inviò nel 2006 all'allora primo presidente della Corte di Cassazione Nicola Marvulli – ho cominciato a frequentare i corridoi del Palazzo, non mi ha mai sfiorato il sospetto che il Consiglio non fosse legittimato ad utilizzare la sua sede*». Da allora, continua il presidente «*Ho sempre pensato agli Uffici di Piazza Cavour come alla casa degli avvocati e ai presidenti dell'Ordine come ai custodi di quelle mura*».

Le tracce della presenza della categoria a Piazza Cavour risalgono al 4 gennaio 1911, data in cui Cesare Fani, ministro Guardasigilli dell'epoca, inaugurò il Palazzo di Giustizia di Roma, nel quale furono collocati i principali uffici giudiziari romani (Tribunale, Corte d'appello, Procure) e i servizi ausiliari (notifiche, cancelleria, esecuzione, ufficio registro atti ecc.).

Presenza. Ragioni di diritto e di opportunità – ricostruisce il presidente – fanno ritenere legittima la collocazione del Consiglio dell'ordine romano nei locali nel Palazzo dove hanno sede la Suprema corte e la Procura generale presso la Cassazione. Liceità avvalorata, secondo Cassiani, dall'attribuzione di un posto fisso al Consiglio dell'Ordine forense nella Commissione di manutenzione che gestisce il Palazzo di Giustizia. Mai in cento anni magistrati o ministri hanno messo in dubbio la presenza dell'Istituzione a Piazza Cavour. E poi, osserva Cassiani, nel “Palazzaccio” sono collocati gli uffici di altre associazioni di categoria (l'Anm e l'associazione dei cancellieri), le attività collaterali (la posta, la banca, l'ambulatorio medico e il bar) e quelle strumentali al servizio giudiziario (la rivendita di valori bollati).

Soluzione. Il senatore Giuseppe Valentino (Pdl), avvocato penalista, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha fatto visita la scorsa settimana al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. E ha promesso che si batterà affinché nel disegno di legge sulla riforma dell'Ordinamento professionale venga inserita una norma che indichi nella Suprema corte la sede dell'Ordine romano. Perché, replica Cassiani, «*solo a Roma c'è la Cassazione*». Ovvie considerazioni di carattere storico impongono, infatti, spiega il presidente, di individuare come peculiare, e per nulla assimilabile agli altri Ordini, la collocazione degli uffici del Consiglio romano nel “Palazzaccio”.

Riforma. Al senatore Valentino l'Ordine capitolino ha espresso le sue perplessità sulla proposta di riforma dell'ordinamento professionale approvata dal Consiglio nazionale forense. In particolare, sulla composizione numerica del Cnf: il distretto del Lazio, per fare un esempio, ha un solo rappresentante. La legge prevede, difatti, che la rappresentanza degli Ordini sia correlata alla presenza sul territorio delle Corti d'appello. In altre parole, una sola Corte d'appello un solo rappresentante al “Parlamentino” forense. Per questa ragione, il Consiglio dell'Ordine capitolino chiede la previsione di meccanismi che assicurino l'eguale rappresentanza proporzionale di tutta l'Avvocatura italiana. Eliminando così sproporzioni: talvolta significative realtà territoriali non sono rappresentate affatto o altre, pur con un numero non rilevante di iscritti, sono rappresentate in modo consistente.

Solidarietà. Il grido d'allarme sulla minaccia di sfratto è stato raccolto da tutti gli Ordini forensi. Innumerevoli gli attestati di solidarietà al Consiglio capitolino sia dai colleghi romani che dagli Ordini d'Italia. Una manifestazione di sostegno che – si legge nella missiva del segretario Antonio Conte– «*ci ha commosso e rassicurato sulla giustezza del principio da noi difeso*». (**cri.cap**)

ITALIA OGGI

Fondo unico giustizia, regolamento in stand-by

Resta in stand-by il regolamento attuativo del fondo unico giustizia, istituito dall'articolo 61 della manovra finanziaria estiva del 2008, nel quale dovranno confluire le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati. Dovranno, infatti, essere chiariti alcuni aspetti in merito all'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione di Equitalia Giustizia (il gestore del fondo) da parte del ministero dell'economia e finanze.

La sospensiva dell'operatività del regolamento interministeriale (economia-giustizia) arriva dal Consiglio di stato in funzione consultiva. Palazzo Spada, infatti, nel testo del parere n. 752 del 16/4/2009, necessita, prima di rilasciare le proprie osservazioni, che il ministero dell'economia chiarisca alcuni aspetti. Tra questi, la precisazione su quali siano i possibili impieghi dei rapporti patrimoniali acquisiti dal fondo, dato che si prevede che «le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano». In pratica, Palazzo Spada vuole sapere se l'unica forma di investimento ammessa per il fondo sia l'acquisto di titoli del debito pubblico, ovvero se tale limitazione si riferisca solo agli investimenti delle somme di denaro liquide. In generale, si legge nel parere, «sarebbe opportuno che il Mineconomia fornisca un chiarimento su come intenda coniugare da un lato l'esigenza di conservare e, se possibile, incrementare il valore del patrimonio intestato al fondo, attraverso una gestione ispirata a criteri di imprenditorialità e, dall'altra, salvaguardare l'origine e la destinazione istituzionale del medesimo fondo».

Ma vi è di più. Il Consiglio di stato vuole andare a fondo sulla determinazione dei poteri di controllo sulla gestione di Equitalia Giustizia da parte del Mineconomia. In particolare, vuole sapere come si coniughi la disposizione regolamentare che obbliga Equitalia a trasmettere un rendiconto della gestione del fondo con l'altra disposizione, anch'essa regolamentare, che prevede che il Mef possa in qualunque momento chiedere ad Equitalia «notizie e dati sulla gestione del fondo». Palazzo Spada è altresì interessato a sapere quali siano le conseguenze di una valutazione negativa di tale rendiconto o delle eventuali richieste di informazioni ed accertamenti disposti e quale sia la remunerazione massima che ad Equitalia Giustizia spetta a titolo di aggio per la gestione del fondo, tenuto conto che l'articolo 8 del regolamento in esame è «lasciato in bianco».

Antonio G. Paladino

ITALIA OGGI

Brogli all'esame da giudice? Alfano: candidati banditi

Quanto è successo lo scorso novembre a Milano durante lo svolgimento degli esami per l'ammissione alla carriera di magistratura è gravissimo ed inaccettabile e non si dovrà ripetere mai più. Pertanto, al più presto sarà varata una legge che preveda che il candidato trovato a tentare di imbrogliare al concorso non solo sarà espulso, ma non potrà mai più presentarsi ad un successivo concorso per magistrato. E linea dura sarà anche attuata nei confronti di quei commissari di esame che dovessero risultare compiacenti o collusi con chi tenta di truccare il concorso. Per loro, infatti, sarà pronta la lettera di licenziamento. Non le manda certo a dire il ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ha così risposto alle numerose interrogazioni che nei mesi scorsi gli sono state indirizzate da quattro senatori e tutte aventi ad oggetto i fatti accaduti a Milano nella sessione di novembre per l'ammissione alla carriera magistratuale (si veda ItaliaOggi dal 20/11/2008).

Il ministro ha riferito che la procura della repubblica di Milano ha ritenuto l'irrelevanza penale dei vari esposti/denunce pervenuti, non ravvisando ragioni ostative a che la Commissione esaminatrice proceda oltre nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e che la 9^a commissione del Csm ha deliberato di archiviare la pratica poiché, dagli accertamenti effettuati, «è emerso che le prove si sono svolte senza anomalie suscettibili di incidere sulla effettiva regolarità dello stesso». Ma è evidente che i fatti accaduti non possono essere comunque dimenticati. E Alfano ammette che «quanto verificatosi a Milano è gravissimo e inaccettabile e non si dovrà ripetere mai più». Per questo, proporrà una legge che preveda che il candidato trovato a tentare di imbrogliare al concorso di magistratura non solo sarà espulso, ma non potrà mai più partecipare al concorso per magistrato. Infatti, il candidato, nel momento in cui tenta di imbrogliare, fa cessare ogni rapporto fiduciario con lo Stato che dovrebbe assumerlo e quindi, «né in quella circostanza né in futuro, questo rapporto potrà essere ripristinato». Ma allo studio ci sono altre misure che riguardano i commissari di esame che dovessero risultare compiacenti o collusi con i «furbetti». Per loro è previsto il licenziamento, in quanto, riferisce Alfano, «truccare un concorso è un furto nei confronti della speranza di quelle migliaia di giovani onesti e preparati che a quel concorso partecipano». *Antonio G. Paladino*